

***Abstract.** Nell'ambito dei contratti di viaggio all-inclusive stipulati da un consumatore, non costituisce inadempimento del professionista la modifica di uno o più elementi del contratto effettuata ai sensi dell'art. 91 c. cons. Allo stesso modo non può essere considerata indice di inadempimento il mancato godimento, da parte del consumatore, di alcune caratteristiche aggiuntive del soggiorno turistico la cui presenza, pur richiesta da quest'ultimo, non era stata assicurata da parte del tour operator.*

*In ogni caso, la risarcibilità del c.d. «danno da vacanza rovinata», quale danno non patrimoniale, va riconosciuta solo ed esclusivamente ove il pregiudizio lamentato, oltre che provato, risulti eccedere quel grado di minima tolleranza che porta ad escludere il risarcimento dei pregiudizi più fantasiosi e risibili (v., sul punto, Cass. n. 26972 del 2008 e Cass. n. 26975 del 2008).*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni, nella funzione di Giudice Monocratico, in persona della Dott.ssa ----- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento civile di primo grado iscritto al nnnnn. del ruolo generale e promosso con deposito in data ----  
-----

**Da**

XXXX e YYYY rappresentati e difesi dagli avvocati QQQQ e OOOO

**Contro**

ZZZZ S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. CCCC

**E**

WWWW S.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati AAAA e SSSS

Con atto di citazione depositato il 16/5/2008, XXXX e YYYY, rappresentati e difesi dall'avv. QQQQ e dall'avv. OOOO, citavano in giudizio la WWWW s.p.a. e L'agenzia DDDD, filiale di %%% della ZZZZ

s.p.a., chiedendo , in via principale, l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione assunta nei confronti degli attori con conseguente condanna alla restituzione di euro 1000,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta equa e al risarcimento dei danni subiti , contrattuali ed extra.-contrattuali, patrimoniali e non per la somma di euro 5000,00 o maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltreché al pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento Europeo n. 261/04 dell' 1/2/2004 quale compensazione pecuniaria ad essi dovuta nella misura prevista dall'art. 7 lettera B pari ad euro 1600,00 o quella somma ritenuta giusta ed equa. In via subordinata gli attori chiedevano la riduzione del prezzo e/o il pagamento dell'indennizzo ex regolamento europeo suddetto e dei danni per una somma complessiva di euro 7600,00 con vittoria di spese, competenze ed onorar! di giudizio. A sostegno della pretesa , gli attori affermavano di aver comprato presso l'Agenzia DDDD di %%% Filiale della ZZZZ s.p.a. , un pacchetto turistico con formula " ultra ali inclusive del Tour Operator WWW spa con destinazione Egitto- Sharm El Sheik, avente ad oggetto l'alloggio con pensione completa, il trasporto mediante voli di linea con partenza da Roma Fiumicino in data 31/12/2007 alle ore 7,00 ed arrivo a destinazione , con scalo tecnico a Luxor, alle ore 13,00, mentre il ritorno era previsto il giorno 07/01/2007 alle ore 14,30 con volo diretto su Roma Fiumicino.Gli attori affermavano di aver concordato con l'agenzia alcune condizioni in ordine agli scali, ali<sup>1</sup> assenza di barriere architettoniche nella propria stanza di hotel e alla vicinanza alla piscina onde evitare che l'attore fosse costretto ad una deambulazione prolungata e lamentavano la mancanza delle condizioni pattuite a causa dei cambi di volo e di orario, a scali non previsti, alla mancanza del cenone di Capodanno e alla scomodità nell'ubicazione della camera .Con atto depositato il 15/9/2008, si costituiva la ZZZZ S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. CCCC la quale, contestando la presenza di adempimenti imputabili a sé chiedeva il rigetto della domanda attorca con condanna alle spese di lite ed in via subordinata, nel caso di condanna in via solidale con la WWW s.p.a., chiedeva il rimborso da parte di quest'ultima della somma oggetto di condanna. All'udienza dell' 08/10/2008 si costituiva la WWW s.p.a. , rappresentata e difesa dagli avvocati AAAA e SSSS. che contestava le affermazioni attorree e la presenza di un danno da vacanza rovinata e chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese di lite; in via subordinata chiedeva la riduzione del risarcimento del danno, se accertato, riportandolo alla sua reale entità con compensazione delle spese di giudizio.

All'udienza dell'8/10/2008 ,su richiesta di rinvio da parte della ZZZZ s.p.a, per esame dell'atto di comparso della WWW s.p.a., il giudice rinviava all'udienza del 05/11/2008 nella quale le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed il giudice, concedendoli rinviava per l'ammissione delle istanze istruttorie, all'udienza del 04/3/2009. All'udienza dei 04/3/2009 il giudice ammetteva i mezzi istruttori e fissava l'udienza del 15/4/2009 per l'espletamento dell'interrogatorio formale . All'udienza del 15/4/2009 le parti, pendendo delle trattative, chiedevano rinvio ed il giudice fissava l'udienza del 15/7/2009. In tale udienza venivano effettuati gli interrogatori formali dell'attore XXXX e del legale rappresentante della WWW s.p.a. e si rinviava all'udienza del 14/10/09 per la prosecuzione della prova

orale. All'udienza del 14/10/2009 venivano escussi due testi e si rinviava per esame della prova , su richiesta delle parti, all'udienza del 18/11/2009. In tale udienza le parti chiedevano fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni ed il giudice la fissava per il giorno 16/12/2009. In tale ultima udienza gli attori e la ZZZZ s.p.a. precisavano le proprie conclusioni e il giudice concedeva i termini ex 190 c.p.c. trattenendo la causa in decisione. Le parti depositavano le memorie conclusionali e gli attori anche la memoria di replica.

### **MOTIVI**

Nella materia risarcitoria da vacanza rovinata è oggi rilevante il decreto legislativo n. 206 del 2005. In base all'articolo Art. 91 del decreto che si intitola "Modifiche delle condizioni contrattuali" è previsto che:

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

L'art. Art. 92 prevede poi i Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio affermando: Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Il codice del consumatore considera quindi come ipotesi diverse la modifica delle condizioni contrattuali effettuata precedentemente all'inizio del viaggio e la modifica delle condizioni effettuata quando ormai il viaggio è iniziato.

Occorre in primo luogo osservare i documenti depositati: nei contratti allegati al n. 2 e stipulato tra la attrice e la DDDD di %%%%, in data 21/11/07 e quello successivo in data 05/12/2007, si legge una prenotazione per due persone in camera doppia, ultra *all inclusive* con partenza da Roma Fiumicino via Luxor alle ore 7 e arrivo alle ore 13,00 e ritorno Sharm- Roma con partenza alle 14,30 e arrivo alle 18,30 . Riguardo alla camera si legge nelle note: "segnalata camera vicina alla piscina e piano terra possibili cambi operativo". L'allegato 3 è invece il fax sottoposto successivamente agli attori in data 28/12/2007, nel quale sono indicati i mutamenti inerenti al volo e viene indicato un primo volo su aereo BV 146 con partenza da Roma Fiumicino alle ore 7,00 e arrivo a Luxor alle ore 11,55; un secondo volo con partenza da Luxor su aereo YY1 alle ore 15,00 e arrivo a Sharm alle ore 16,00; per il ritorno è indicato un primo viaggio da Sharm alle ore 10,00 su volo FASI e arrivo a 11 Cairo alle ore 11,00 quindi un secondo volo BV 147 con partenza dal II Cairo alle ore 14,00 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 18,20. Nello stesso documento si legge sotto la Voce IMPORTANTE VOLI "a volte senza preavviso , anche con l'introduzione di scali nazionali ed internazionali non previsti in origine da parte delle compagnie aeree, le compagnie aeree si riservano il diritto di sostituire l'aeromobile previsto con altro di medesima qualità di proprietà o di altra compagnia. La WWW spa non è responsabile di eventuali danni o maggiori spese che da ciò possano derivare". Nulla si legge in tale documento in relazione alla richieste relative all'ubicazione della camera.

Da tale documento però si evince che era stato previsto uno scalo non tecnico per entrambi i viaggi di andata e di ritorno con relativo cambio di orario di partenza e di arrivo. All'andata l'orario di partenza era mutato dalle ore 7,00 alle ore 7,05 con scalo a Luxor e cambio di aereo con arrivo a destinazione alle ore 16,00 anziché alle ore 13,00 mentre per il ritorno la partenza era stata anticipata alle ore 10,00 anziché alle 14,30 con cambio di aereo e arrivo alla destinazione finale alle ore 18,30 come previsto dal programma originario. Di tali cambiamenti, sia orario che di volo erano quindi a conoscenza gli attori già prima della partenza avendo l'agenzia consegnato all'attrice tale fax in data 28/12/2007. Gli attori, qualora avessero ritenuto tali modifiche rilevanti tanto da considerarle come condizioni essenziali del contratto avrebbero potuto rinunciare al viaggio e a norma del suddetto art 91 avrebbero avuto diritto alla restituzione di quanto pagato e all' eventuale risarcimento dei danni subiti. Né da tale fax appariva accettata la loro richiesta relativa all'ubicazione della camera in quanto come affermato dalla testimonianza della titolare dell'agenzia DDDD la segnalazione da lei inviata non dava garanzia del suo accoglimento da parte del *tour operator*. Gli attori hanno ritenuto di accettare quanto loro sottoposto ed hanno usufruito dell'intera vacanza dimostrando per fatti concludenti che le modifiche non sono state considerate tali da rendere necessario il recesso. Nel momento della scelta evidentemente gli attori valutavano tale situazione come tollerabile" non riscontrando pertanto gravi disagi. La richiesta di risarcimento per danno da " vacanza rovinata" ex art. 93 del codice del consumatore oggi va poi interpretata alla luce delle sentenze della

Cassazione n.26972/08 e n. 26975/08 nelle quali si legge" al danno esistenziale era dato ampio spazio in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere...*omissis*...,in tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito di ingiustizia" per tale ragione le sentenze affermano " il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone una grado minimo di tolleranza. "Da quanto desunto dalle testimonianze e dal comportamento delle parti si può ritenere che la soglia di " tollerabilità" non sia stata superata e pertanto il danno da " vacanza rovinata" non sussista. Si ritiene che le parti essendo soccombenti debbano sostenere le spese di giudizio . In assenza di deposito di nota spese per la parte ZZZZ spa tale somma viene stimata dal giudice.

### **P.Q.M.**

il Giudice , definitivamente pronunciando nella causa civile nnnnn. R.G. ogni contraria domanda, eccezione ed istanze disattese, rigetta la richiesta degli attori signori XXXX e YYYY e li condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore della WWWW s.p.a. per euro 158,70 per spese, 1373,00 per diritti 600,00 per onorari oltre rimborso spese generali del 12,50 % Iva e Cap come per legge e a favore della ZZZZ s.p.a. per euro 1400,00 complessive più IVA e CAP come per legge.

Terni 20/4/2010

Il giudice